

Legge del 29 ottobre 1984, n. 720¹

Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici².

1. Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e i provvedimenti adottati, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 25 gennaio 1984, n. 5, D.L. 24 marzo 1984, n. 37, D.L. 24 maggio 1984, n. 153 e D.L. 25 luglio 1984, n. 372³, con decorrenza 30 agosto 1984, gli istituti e le aziende di credito, tesoreri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracani e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi⁴.

Con decreti del Ministro del tesoro è fissato il tasso d'interesse per le contabilità speciali fruttifere e sono altresì disciplinati le condizioni, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i tesoreri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui al precedente primo comma e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche alle disponibilità in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro di cui al presente comma.

Il tasso di interesse per le somme versate nelle contabilità speciali fruttifere di cui al primo comma del presente articolo deve essere fissato dal decreto ministeriale in una misura compresa fra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale⁵.

¹ Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 ottobre 1984, n. 298.

² In deroga alle disposizioni della presente legge vedi l'art. 20, L. 16 gennaio 2003, n. 3. Vedi, anche, il D.M. 22 novembre 1985, il D.M. 27 dicembre 1985, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 e il comma 45 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

³ Il D.L. 25 gennaio 1984, n. 5, il D.L. 24 marzo 1984, n. 37, il D.L. 24 maggio 1984, n. 153 e il D.L. 25 luglio 1984, n. 372 non sono stati convertiti in legge.

⁴ Vedi, anche, l'art. 18, D.L. 2 marzo 1989, n. 65.

⁵ Il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi del presente comma, sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici, è stato stabilito nella misura del 3,50% lordo, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, dal D.M. 16 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 19 dicembre 1998, n. 296); nella misura del 2,75% lordo, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, dal D.M. 9 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 13 dicembre 1999, n. 291); nella misura del 3,50% lordo, con decorrenza 1° luglio 2000, dal D.M. 27 luglio 2000 (Gazz. Uff. 3 luglio 2000, n. 180); nella misura del 3,05% lordo dal 1° al 30 novembre 2001 e nella misura del 2,75% lordo, con decorrenza dal 1° dicembre 2001, dall'art. 1, D.M. 11 dicembre 2001; nella misura del 2,25% lordo, a decorrere dal 1° febbraio 2003, dal D.M. 30 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2003, n. 28); nella misura dell'1,75% lordo, con decorrenza dal 1° luglio 2003, dall'articolo unico, Decr. 18 luglio 2003 (Gazz. Uff. 31 luglio 2003, n. 176); nella misura del 2,25% lordo, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'articolo unico, Decr. 19 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299); nella misura dell'1,90% lordo, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'articolo unico, Decr. 20 febbraio 2009 (Gazz. Uff. 21 marzo 2009, n. 67); nella misura dell'1,20% lordo, a decorrere dal 1° marzo 2009, dall'articolo unico, Decr. 9 aprile 2009 (Gazz. Uff. 14 maggio 2009, n. 110); nella misura dello 0,45% lordo, a decorrere dal 1° febbraio 2010, dall'articolo unico, Decr. 11 febbraio 2010 (Gazz. Uff. 8 marzo 2010, n. 55); nella misura dello 0,35% lordo, a decorrere dal 1° maggio 2010, dall'articolo unico, Decr. 18 maggio 2010 (Gazz. Uff. 11 giugno 2010, n. 134); nella misura dello 0,60% lordo, a decorrere dal 1° settembre 2010, dall'articolo unico, Decr. 7 ottobre 2010 (Gazz. Uff. 8 novembre 2010, n. 261); nella misura dell'1,00% lordo, a decorrere dal 1° maggio 2011, dall'articolo unico, Decr. 13 maggio 2011 (Gazz. Uff. 1° giugno 2011, n. 126); nella misura dello 0,24% lordo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall'articolo unico, Decr. 6 ottobre 2014 (Gazz. Uff. 3 novembre 2014, n. 255); nella misura dello 0,05% lordo, a decorrere dal 1° luglio 2015, dall'articolo unico, Decr. 22 dicembre 2015 (Gazz. Uff. 5 febbraio 2016, n. 29); nella misura dello 0,001% lordo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'articolo unico, Decr. 9 giugno 2016 (Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 168).

Il decreto ministeriale che, a norma del precedente secondo comma, stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione delle discipline previste dalla presente legge deve garantire agli enti ed organismi interessati la piena ed immediata disponibilità, in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria nelle contabilità speciali fruttifere e infruttifere.

All'onere derivante dalla corresponsione degli interessi previsti dal precedente primo comma, valutabile in lire quaranta miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti ed agli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge si applicano le disposizioni previste dall'art. 40, L. 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'art. 21, comma 4, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'art. 35, quattordicesimo comma, della L. 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificate e integrate dal successivo art. 3 della presente legge.

1-bis. 1. I pignoramenti ed i sequestri, a carico degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, delle somme affluite nelle contabilità speciali intestate ai predetti enti ed organismi pubblici si eseguono, secondo il procedimento disciplinato al capo III del titolo II del libro III del codice di procedura civile, con atto notificato all'azienda o istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il quale si procede nonché al medesimo ente od organismo debitore.

2. Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 547 del codice di procedura civile e di ogni altro obbligo e responsabilità ed è tenuto a vincolare l'ammontare per cui si procede nelle contabilità speciali con annotazione nelle proprie scritture contabili.

3. In caso di pignoramenti o sequestri di entrate proprie degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 eseguiti anteriormente al versamento di queste in contabilità speciale, il cassiere o tesoriere provvede ugualmente al dovuto versamento nella contabilità speciale con annotazione del relativo vincolo.

4. Restano ferme le cause di impignorabilità, insequestrabilità ed incedibilità previste dalla normativa vigente, nonché i vincoli di destinazione imposti, o derivanti dalla legge⁶.

4-bis. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancomato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità intestate agli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge^{7 8}.

2. Le disposizioni previste dall'art. 40, L. 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'art. 21, comma 4, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'art. 35, quattordicesimo comma, L. 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificato ed integrato dal successivo art. 3 della presente legge, si

⁶ Articolo aggiunto dall'art. 24-bis, D.L. 31 agosto 1987, n. 359.

⁷ Comma aggiunto dall'art. 11, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.

⁸ La Corte costituzionale, con ordinanza 13-25 maggio 1999, n. 194 (Gazz. Uff. 2 giugno 1999, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis comma 4-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione.

applicano agli enti ed agli organismi pubblici indicati nella tabella *B* annessa alla presente legge.

Restano in vigore, per le unità sanitarie locali, le disposizioni dell'art. 35, L. 30 marzo 1981, n. 119 .

Restano altresì in vigore le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526⁹.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle *A* e *B*¹⁰.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

3. Nel primo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'art. 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'art. 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, le parole: «per un importo superiore al sei per cento dell'ammontare» sono sostituite dalle parole: «per un importo superiore al quattro per cento dell'ammontare» e le parole: «che costituisce il limite del sei per cento» sono sostituite dalle altre: «che costituisce il limite del quattro per cento». Dopo queste ultime sono aggiunte le parole: «Ove venga accertato che le disponibilità degli enti e degli organismi pubblici presso le aziende di credito tesorieri o cassieri superino il limite del quattro per cento, comunicato dagli enti e dagli organismi medesimi, è posto a carico delle aziende di credito, sulle disponibilità eccedenti, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti, da versare al bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro».

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tabella *A*¹¹

- Accademia della Crusca¹²
- Accademia nazionale dei Lincei
- Aereo club d'Italia

⁹ Vedi, anche, l'art. 35, L. 28 febbraio 1986, n. 41, l'art. 21, L. 11 marzo 1988, n. 67, l'art. 21, D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, e l'art. 16, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

¹⁰ La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 1985, n. 243 (Gazz. Uff. 6 novembre 1985, n. 261-bis), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, quarto comma, nella parte in cui consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di decretare il passaggio delle regioni dalla tabella *B* alla tabella *A*, annesse alla legge medesima.

¹¹ La presente tabella - già sostituita, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 febbraio 1989 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1989, n. 30), modificata dal D.P.C.M. 29 agosto 1989, dall'art. 5, D.L. 25 novembre 1989, n. 382, dall'art. 4, D.L. 22 gennaio 1990, n. 6, dal D.P.C.M. 2 luglio 1990, dall'art. 9, D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, dal D.P.C.M. 14 settembre 1994, dall'art. 3, L. 25 novembre 1995, n. 505, dall'art. 7, L. 21 dicembre 1996, n. 665, dall'art. 9, D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, dal D.P.R. 28 settembre 1998, n. 374, dall'art. 15, D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66, nuovamente sostituita dall'art. 3, D.P.C.M. 28 ottobre 1999 e modificata dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, dall'art. 1, D.M. 28 settembre 2000, n. 301, dall'art. 66, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388, dall'art. 7, D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200, dall'articolo unico, D.P.C.M. 17 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2005, n. 283), dall'art. 1, D.P.C.M. 25 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2008, n. 32), dall'art. 1, D.P.C.M. 17 settembre 2008 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2008, n. 282), dall'art. 4, comma 4, D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, dal D.P.C.M. 31 marzo 2010, dall'art. 3, comma 3, D.M. 21 maggio 2010, n. 123, dal comma 2 dell'art. 1, D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51 e dall'art. 113, comma 5, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come sostituito dall'art. 29, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161 - è stata sostituita dal comma 1 dell'art. 2, D.P.C.M. 29 novembre 2011 e così modificata dall'art. 1, D.P.C.M. 9 marzo 2018. Vedi, anche, l'art. 4-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e l'art. 32-ter, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nei testi integrati dalle relative leggi di conversione.

¹² Inserita dal comma 1 dell'art. 1, D.P.C.M. 19 settembre 2014.

- Agenzia italiana del farmaco¹³
- Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)
- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
- Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
- Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.)
- Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie¹⁴
- Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)¹⁵
- Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS)
- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
- Agenzia nazionale turismo
- Agenzia per il terzo settore
- Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.)
- Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI)
- Agenzia spaziale italiana (ASI)
- Autorità d'ambito
- Autorità di regolazione dei trasporti¹⁶
- Autorità garante della concorrenza e del mercato
- Autorità nazionale anticorruzione¹⁷
- [Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture]¹⁸
- Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico¹⁹
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

¹³ Inserita dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 9 gennaio 2019.

¹⁴ Nel presente provvedimento la denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie» deve intendersi sostituita dalla denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» (ANSFISA), ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 20, D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2018, n. 130.

¹⁵ Inserita dall'art. 1, D.P.C.M. 20 luglio 2017.

¹⁶ Inserita dall'art. 1, comma 742, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Inserita dal comma 1 dell'art. 1, D.P.C.M. 26 giugno 2015. ¹⁷

¹⁸ L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è stata esclusa dalla presente tabella dal comma 2 dell'art. 1, D.P.C.M. 26 giugno 2015.

¹⁹ Inserita dall'art. 1, comma 742, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

- Autorità portuali
- Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
- Aziende di promozione turistica
- Aziende e Consorzi fra province e comuni per l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale
- Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere (D.Lgs. n. 502/1992)
- Aziende ospedaliere universitarie (D.Lgs. n. 517/1999)
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura²⁰
- Club alpino italiano
- Comitato italiano paralimpico²¹
- Commissione di vigilanza sui fondi di pensione
- Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
- Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non usufruiscono di contributi statali
- Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti
- Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)
- Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.)²²
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)²³
- Consorzi interuniversitari
- Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, nonché altri enti pubblici
- Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto finanziario degli enti territoriali
- Consorzio canale Milano-Cremona-Po
- Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

²⁰ Capoverso inserito dal comma 391 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

²¹ Inserito dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 15 maggio 2018.

²² Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 381, L. 23 dicembre 2014, n. 190, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è stato incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), il quale ultimo ha assunto la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione. Successivamente, il CREA è stato inserito nella presente tabella dall'art. 1, comma 2, dell'allegato al D.M. 27 gennaio 2017, n. 39.

²³ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 381, L. 23 dicembre 2014, n. 190, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è stato incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), il quale ultimo ha assunto la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione. Successivamente, il CREA è stato inserito nella presente tabella dall'art. 1, comma 2, dell'allegato al D.M. 27 gennaio 2017, n. 39.

- Consorzio per la zona agricola industriale di Verona
- Croce Rossa italiana
- Destinazioni turistiche di cui alla L.R. 25 marzo 2016, n. 4 della Regione Emilia Romagna²⁴
- DigitPA
- Ente acquedotti siciliani
- Ente Acque della Sardegna
- Ente geopaleontologico di Pietraraja²⁵
- Ente irriguo Umbro-Toscano in liquidazione
- Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
- Ente nazionale per la cellulosa e la carta in liquidazione
- Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania
- Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.)
- Ente zona industriale di Trieste
- Enti parchi nazionali
- Enti parchi regionali
- Enti provinciali per il turismo
- Enti regionali di sviluppo agricolo
- Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali
- Garante per la protezione dei dati personali²⁶
- Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como
- Gestioni governative ferroviarie non trasformate in S.r.l.
- Ispettorato nazionale del lavoro²⁷
- Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni²⁸
- Istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali (articolo 15, comma 1, D.P.R. n. 233/2007)

²⁴ Inserita dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 21 dicembre 2018.

²⁵ Inserito dall'art. 1, D.P.C.M. 16 aprile 2019.

²⁶ Inserito dall'art. 1, comma 742, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

²⁷ Inserito dal comma 5 dell'art. 5, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 13 dello stesso decreto.

²⁸ Inserito dall'art. 1, comma 742, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

- Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali dotati di autonomia speciale (articolo 15, comma 3, D.P.R. n. 233/2007)
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (D.Lgs. n. 288/2003)
- Istituti zooprofilattici sperimentali
- Istituto agronomico per l'oltremare
- Istituto centrale di statistica (ISTAT)
- Istituto italiano di studi germanici
- Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
- Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN)
- Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi»
- Istituto nazionale di astrofisica (INAF)
- Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)
- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)
- Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS)
- Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)
- Istituto nazionale economia agraria (INEA)²⁹
- Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)
- Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.)
- Istituto storico italiano per il Medio Evo³⁰
- Istituto superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale (ISPRA)
- Istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. n. 267/2000
- Lega italiana per la lotta contro i tumori
- Lega navale italiana
- Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico Fermi»
- Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati

²⁹ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 381, L. 23 dicembre 2014, n. 190, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è stato incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), il quale ultimo ha assunto la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione. Successivamente, il CREA è stato inserito nella presente tabella dall'art. 1, comma 2, dell'allegato al D.M. 27 gennaio 2017, n. 39.

³⁰ Inserito dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 24 giugno 2014.

- Organismi pagatori regionali per le erogazioni in agricoltura
- Ospedali Galliera³¹
- Policlinici universitari, D.Lgs. n. 502/1992
- Province
- Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
- Scuola Archeologica Italiana in Atene³²
- Scuola superiore della magistratura³³
- Scuola superiore dell'economia e delle finanze
- Società della salute, di cui all'art. 71-bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 della Regione Toscana³⁴
- Società regionale per la sanità So.Re.Sa.S.p.A.³⁵
- Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli
- Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti
- Università statali, istituti di istruzione universitaria, opere universitarie statali, enti ed organismi per il diritto allo studio a carattere regionale

Tabella B³⁶

- Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
- Agenzia Industrie Difesa
- Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
- Ente nazionale di previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo (ENPALS)
- Ente nazionale risi
- Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

³¹ Inserito dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 24 maggio 2018.

³² Inserita dall'art. 1, D.P.C.M. 28 dicembre 2017.

³³ Inserita dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 28 dicembre 2012.

³⁴ Inserita dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 23 novembre 2018.

³⁵ Inserita dal comma 1 dell'art. 1, D.P.C.M. 19 settembre 2014.

³⁶ La presente tabella - già sostituita dal D.P.C.M. 3 febbraio 1989 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1989, n. 30) e modificata dall'art. 4, D.P.C.M. 29 agosto 1989, dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, dall'art. 1, D.M. 12 giugno 1995, n. 329 e dall'art. 8, D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, nuovamente sostituita dall'art. 3, D.P.C.M. 28 ottobre 1999 e modificata dall'articolo unico, D.P.C.M. 26 settembre 2005, dall'articolo unico, D.P.C.M. 17 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2005, n. 283), dall'art. 1, D.P.C.M. 25 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2008, n. 32) e dall'art. 1, D.P.C.M. 21 aprile 2008 (Gazz. Uff. 20 agosto 2008, n. 194) - è stata sostituita dal comma 1 dell'art. 2, D.P.C.M. 29 novembre 2011 e così modificata dall'art. 1, D.P.C.M. 9 marzo 2018. Vedi, anche, l'art. 4-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e l'art. 32-ter, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nei testi integrati dalle relative leggi di conversione.

- Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)
 - Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
 - Istituto superiore di sanità (ISS)
-

Data di aggiornamento: 27/01/2020 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1984, n. 298.